



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Mod. R60E/02
**ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
GENERALE**

LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA È EURO

POLIZZA N°	260864416	AGENZIA	PESARO	Codice	155 00
CONTRAENTE/ASSICURATO	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'			CODICE FISCALE/PARTITA IVA	0000080000310419
domicilio (via, n. civico)	V. DEL SEMINARIO 12		Comune	PESARO	C.a.p. Provincia 61100 PS
decorrenza ore 24 del	giorno mese anno	15 01 2006	scadenza ore 24 del	giorno mese anno	15 01 2009 rateazione ANNUALE
emissione 1ª quietanza	giorno mese anno	15 01 2007			
polizze sostituite	038125325				
Sconto sostituzione su 1ª rata	732,90				

PREMIO RATA INIZIALE

premio imponibile	imposta	totale
1.967,67	436,83	2.404,50

PREMIO RATE SUCCESSIVE

premio imponibile	imposta	totale
2.700,49	599,51	3.300,00

Assicurazione Responsabilità Civile	Premio annuo totale	3.136,27
	Di cui imposta	570,81
Assicurazione Spese Legali e Peritali	Premio annuo totale	163,72
	Di cui imposta	28,69

MASSIMALI

L'ASSICURAZIONE VALE FINO A CONCORRENZA DELLE SEGUENTI SOMME

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

2.000.000,00
per ogni sinistro

con il limite di
2.000.000,00
per ogni persona

con il limite di
2.000.000,00
per danni a cose anche se
appartenenti a più persone

B) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

1.500.000,00
per ogni sinistro

con il limite di
1.000.000,00
per ogni prestatore di lavoro

GARANZIA SPESE LEGALI E PERITALI:

15.000,00
per ogni sinistro

fino a concorrenza del limite di
60.000,00
per annualità assicurativa

ALLEGATI MODELLI

R60 ed. 07/03	AGPRY01	3001							
---------------	---------	------	--	--	--	--	--	--	--

Categoria Rischio: 2

CONTEGGIO DEL PREMIO

PREMIO ANNUO A FORFAIT: Euro 404,50.

Preventivo **NUMERO VOLONTARI**: 82 al premio unitario di Euro 28,00.

Sconto per durata 0,00 circa.

La parte del premio annuo dovuto, calcolata in base ai preventivi, é regolabile nei modi e termini di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione e non potrà essere comunque inferiore ad un minimo annuo di Euro 2.200,00 (oltre all'imposta).

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

La Società, nei modi, limiti e termini di cui agli allegati modelli ed alle condizioni particolari di seguito riportate, presta l'assicurazione, fino a concorrenza dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato per l'esercizio dell'attività di seguito descritta:

esercente un centro di solidarieta' sociale che esplica la sua attivita' nel campo dell' emarginazione, assistenza diurna per portatori di Handicap mentali, accoglienza ed assistenza per malati di AIDS, recupero dei tossicodipendenti, con utilizzo anche di volontari e compresa ogni altra attivita' complementare ed accessoria a quella principale svolta dall' Assicurato.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) MALATTIE PROFESSIONALI (ESTENSIONE ART.10 D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N.1124) ,

1. OGGETTO

La Società, relativamente alla fattispecie di danno indennizzata dall'I.N.A.I.L. ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del predetto D.P.R. per le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati a termini del predetto D.P.R. ed addetti alle attività descritte in polizza.

L'assicurazione e' efficace alla condizione che, al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

2. INIZIO E TERMINE

L'assicurazione vale per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Fermo quanto precede, la garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate entro sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. MASSIMALI

L'assicurazione viene prestata fino a concorrenza del massimale di Euro 300.000,00 = che rappresenta anche la massima esposizione della Società per tutta la durata del contratto.

In caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

4. ESCLUSIONI

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto e per i casi di contagio da virus HIV;
- per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

- b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

5. DENUNCIA DEI SINISTRI

Fermo restando, in quanto compatibile, quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione per la denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società - o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza - l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli altri atti relativi al caso denunciato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.

2) PRECISAZIONI

- 1) L'ultimo capoverso della condizione particolare "Infortuni subiti dai dipendenti....." deve intendersi abrogato.
- 2) L'assicurazione si intende prestata previa detrazione di un importo di euro 250,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose, salvo quanto eventualmente stabilito dalle singole condizioni particolari.
- 3) In deroga dell' art.3 lett.c) ed h) delle c.g.a., e limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, l'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell' Assicurato o dallo stesso detenute, ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall' Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro col minimo assoluto di euro 500,00, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di euro 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.
- 4) A parziale deroga dell' art.3 lett. h) delle c.g.a., l'assicurazione comprende i danni materiali verificatisi durante l'esecuzione di lavori compiuti presso terzi, con esclusione dei danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall' Assicurato, nonché a quelle sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro col minimo assoluto di euro 500,00, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di euro 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.
- 5) La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all' Assicurato:
 - dall'esistenza, nell'ambito dell'impresa, di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'impresa;
 - dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, in tutta Europa;
 - dai servizi sanitari prestati in presidi posti all'interno dell'impresa, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti;
 - dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
 - dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Questa garanzia, ferma l'esclusione dei danni da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati, vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;

- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
- dall' esistenza nell' ambito dell' azienda di distributori automatici di bevande e simili.
- 6) A parziale deroga dell'art. "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle condizioni di assicurazione, il termine utile per il pagamento delle rate successive del premio si intende elevato a 45 giorni.
- 7) A parziale modifica ed integrazione di quanto indicato alla condizione particolare: "Proprieta' e/o conduzione....."il secondo punto del secondo capoverso deve intendersi cos' sostituito:
"- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime cosi' come definite dall'art. 583 del codice penale."
Si conviene infine che la franchigia assoluta prevista per i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento deve intendersi elevata ad euro 250,00 per ciascun sinistro.
- 8) La condizione particolare U.S.L. deve intendersi abrogata.
- 9) A parziale modifica ed integrazione di quanto indicato alla condizione particolare "Cose in consegna", il minimo assoluto per sinistro ivi previsto deve intendersi elevato da euro 250,00 ad euro 1.500,00. Fermo il resto.
- 10) L' assicurazione e' prestata per la responsabilita' civile verso terzi derivante all' Assicurato per fatto dei corsisti, stagisti, borsisti, che operano nell' ambito dell' attivita' assicurata, nonche' per i danni corporali da essi subiti , limitatamente alla morte o alle lesioni personali gravi o gravissime cosi' come definite dall' art.583 del codice penale.
- 11) La garanzia RCT copre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attivita' industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro col minimo di euro 1.500,00; in ogni caso, per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo per uno o piu' sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione non sara' superiore ad euro 200.000,00.
- 12) L' ultimo capoverso della condizione particolare "Danni a terzi arrecati da personale non dipendente" deve intendersi abrogato.
- 13) Il punto 3) MASSIMALI della condizione particolare "Malattie professionali" deve intendersi annullato e cosi' sostituito:
"L'assicurazione viene prestata fino a concorrenza del massimale di euro 300.000,00 che rappresenta anche la massima esposizione della Societa' per ogni annualita' assicurativa.
Limitatamente alle malattie professionali connesse ai casi di AIDS, l' assicurazione viene prestata fino a concorrenza di euro 150.000,00 per sinistro e per annualita' assicurativa.
In caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell' Assicurato, la Societa' potra' reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi."
Inoltre, relativamente al punto 4)ESCLUSIONI della stessa condizione particolare, il primo punto deve intendersi cosi' sostituito:
"- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell' amianto;"
- 14) L' ultimo capoverso della condizione particolare "Prestatori d'opera utilizzati....." deve intendersi abrogato.
- 15) La garanzia si intende prestata per fatto imputabile al Centro stesso, ai suoi operatori sociali ed ai suoi utenti; questi ultimi sono altresì considerati terzi sempreche' dall' evento dannoso derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime cosi' come definito dall' art.583 C.P.
Si prende atto inoltre che nell' ambito delle attivita' gestite dal Centro si svolgono attivita' manuali ed artigianali in genere con uso di macchine inerenti. Pertanto, gli operatori sociali sono coperti dal massimale di RCO, siano essi adibiti alla sola funzione di operatori sociali o partecipino a lavori manuali.
- 16) Viene riconosciuta la qualifica di terzi - limitatamente alle lesioni corporali - a chiunque, dietro richiesta del Centro, ospita il personale del Centro stesso e/o i suoi utenti.
- 17) Le garanzie tutte prestate con la presente polizza esplicano efficacia anche per conto e nell' interesse delle seguenti associazioni:

SERVIZIO SOLLIEVO VIA DEL SEMINARIO; CENTRO HANDICAP VIA DEL SEMINARIO; CASA MOSCATI; CASA DON GAUDIANO; CASA ACCOGLIENZA IMMIGRATI; P.A.S. Progetto Assistenza Psicosociale; CENTRO SERVIZIO IMMIGRATI; CENTRO ARCA; ASS.NE PAPPALARDO-VOLONTARIATO; ASSOCIAZIONE RISSINO-VOLONTARIATO; svolgenti anch'esse l' attivita' descritta in atti, alle quali, pertanto, viene riconosciuta la qualifica di Assicurato.

In relazione a quanto precede, si conviene che:

- l' Assicurato/Contraente si impegna a denunciare, in sede di regolazione del premio a termini dell' art.12 delle c.g.a., anche il numero degli operatori e volontari delle sopra richiamate associazioni.

- in caso di corresponsabilita' tra gli Assicurati, l' esposizione globale dell' infrascritta Societa' non potra' superare per ogni sinistro i massimali previsti in atti.

Fermo il resto.

3) COMMITTENZA *

L'assicurazione prestata con la presente polizza esplica efficacia anche per la responsabilita' civile imputabile all'Assicurato per danni materiali e corporali cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni , lavori e/o servizi connessi all'attivita' cui si riferisce l'assicurazione ed affidati ad altre ditte, enti o persone in genere.

4) VISITE GUIDATE - CORSI PROFESSIONALI - CONVEGNI -

La garanzia comprende il rischio inerente all'organizzazione, nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato, di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e manifestazioni in genere.

5) QUALIFICA TERZI AGLI AMMINISTRATORI *

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 2 lettera b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, viene riconosciuta la qualifica di terzi agli amministratori dell' Assicurato, che non rivestano la qualifica di Legali Rappresentanti.

6) COSE IN CONSEGNA *

A parziale deroga dell'art. 3 lettera f) delle C.G.A., la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato. Sono esclusi dall'assicurazione i danni da incendio, furto, rapina e/o smarrimento, quelli alle cose strumentali all'attivita' per la quale e' prestata l'assicurazione, nonche' quelli alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attivita'. L'estensione in termini viene prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno con il minimo assoluto , per sinistro, di Euro 250,00= e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni materiali, con il massimo comunque di Euro 26.000,00= .

7) PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA', COMPRESI I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE *

A parziale deroga dell'art. 3 lett. m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione si estende al rischio della proprieta' e/o conduzione dei fabbricati (compresi eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi) ove si svolge l'attivita' dedotta in contratto, e comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia operera' per la Responsabilita' Civile incombente all'Assicurato nella sua qualita' di committente di tali lavori.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualita' di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.494/96 sempreche':

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs.494/96;

- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Non sono compresi i danni derivanti da:

- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- umidita', stillicidio od insalubrita' dei locali.

L'assicurazione comprende, invece, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 100,00= per ciascun sinistro.

8) DIPENDENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE -

Su espressa richiesta del Contraente, viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" anche al dipendente designato come "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", per la responsabilita' civile personale a lui incombente ai sensi dell'art. 8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994.

L'assicurazione e' prestata nei limiti, modi e termini, previsti dalla presente polizza, pattuiti con il Contraente.

In caso di corresponsabilita' tra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta' Societa' non potra' superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in atti.

9) DANNO BIOLOGICO CON FRANCHIGIA ASSOLUTA.

"L'Art.1 lett. B) delle Condizioni Generali di Assicurazione risulta annullato e cosi' sostituito:

La Societa' si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attivita' per le quali e' prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

L'assicurazione e' prestata con una franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato, di Euro 5.000,00= per ogni lavoratore infortunato".

Qualora nelle altre Condizioni Particolari di polizza la garanzia venga prestata con riferimento al grado di invalidita' permanente, si conviene tra le parti che tale riferimento si intende privo di effetto e le garanzie vengono prestate con la franchigia assoluta di cui sopra.

L'assicurazione R.C.O. e' efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge.

10) ELEVAZIONE TERMINI DENUNCIA SINISTRI -

A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che il termine di rispetto per la denuncia dei sinistri deve intendersi elevato da 3 a 9 giorni.

11) DANNI A TERZI ARRECATI DA PERSONALE NON DIPENDENTE -

Premesso che l'Assicurato per l'espletamento dell'attivita' svolta si puo' avvalere dell'opera di personale non alle sue dirette dipendenze, si conviene che e' compresa in garanzia la responsabilita' che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi da tale personale mentre esegue i lavori per conto e nell'interesse dell'Assicurato medesimo.

La presente garanzia opera a condizione che i corrispettivi erogati a detto personale siano denunciati alla Societa' e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

12) COMMITTENZA AUTO -

A parziale deroga dell'art. 3 lett. a) delle C.G.A., l'assicurazione e' altresì operante per la responsabilita' civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprieta' dell'Assicurato stesso ne' da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 2 lett. a) delle C.G.A.

Questa garanzia e' prestata con una franchigia assoluta di Euro 2.600,00= per ogni sinistro.

13) RESPONSABILITA' PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI *

L'assicurazione si estende alla responsabilita' civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

A tali effetti sono considerati terzi, entro i limiti del massimale di RCO, anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreche' dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

14) DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO *

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti in genere ed aeromobili - sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attivita' dell'Assicurato. Questa garanzia e' prestata con una franchigia assoluta di Euro 150,00= per ogni mezzo danneggiato.

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 3 delle C.G.A., sono, altresì esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonche' quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

15) FORNITORI COME TERZI *

A parziale deroga dell'art. 2 lettera c) e dell'art. 3 lett. e) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che, occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni occorsi sul lavoro, sempreche' dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della societa'anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione e'altresìoperante anche per la responsabilita' civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attivita'sopracitate.

16) INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL *

A parziale deroga dell'art. 2 lett. c) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della societa'anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

La presente garanzia opera a condizione che le retribuzioni erogate a detto personale siano denunciate alla Societa' e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

17) PLURALITA' DI ASSICURATI *

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilita' di piu' assicurati fra di loro.

Fermo restando il disposto dell'art. 11 delle C.G.A., qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze riflettenti assicurazioni di responsabilita' civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sara' operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

18) PRESTATORI D'OPERA UTILIZZATI NELL'AMBITO DELL'IMPRESA *

In deroga dell'art. 2 lett. c) e art. 3 lett.e) delle C.G.A., qualora l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione di prestatori d'opera non dipendenti e prestatori di lavoro interinale per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali e' prestata l'assicurazione, gli stessi sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreche' dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore all'6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della Societa' anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione e' altresì operante per la responsabilita' civile che ricada sull'Assicurato nella sua qualita' di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato.

La presente garanzia opera a condizione che i corrispettivi erogati a detto personale siano denunciati alla Societa' e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

19) RESPONSABILITA' PERSONALE DI QUADRI E DIRIGENTI *

L'assicurazione vale anche per la responsabilita' civile personale e diretta di quadri e dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato/Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

A tali effetti sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreche' dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

20) BUONA FEDE INAIL *

Resta convenuto che non costituira' motivo di decadenza delle garanzie di R.C.O. il fatto che l'Assicurato non sia in regola, nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, con gli obblighi per l'assicurazione di Legge a condizione che l'irregolarita' derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

21) DIPENDENTI TERZI PER CROLLO TOTALE E/O PARZIALE DEI FABBRICATI *

Resta fra le parti convenuto che sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relative pertinenze, i dipendenti in genere sempreche' non si tratti di infortuni rientranti nell'assicurazione di R.C.O. prevista dall'art. 1 lettera B) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

22) SORVEGLIANZA PULIZIA MANUTENZIONE RIPARAZIONE E COLLAUDO *

Resta fra le parti convenuto che rientrano nel novero dei terzi -limitatamente alle sole lesioni corporali- i titolari ed i dipendenti di altre Ditte trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato.

La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato stesso per danni materiali involontariamente cagionati a terzi da detto personale durante l'espletamento di tali attività'.

23) DANNI A VEICOLI IN SOSTA *

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.C.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività' dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dall'art. 3 lett. a).

Questa garanzia e' prestata con una franchigia assoluta di Euro 150,00= per ogni mezzo danneggiato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

24) ATTIVITA' RICREATIVE *

Ferma restando l'esclusione di cui all'art. 3 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di gite aziendali e di attività' ricreative varie per danni corporali e materiali cagionati a terzi, compresi i partecipanti.

25) ASSICURAZIONE SPESE LEGALI *

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società' assume a proprio carico fino a concorrenza del massimale di Euro 15.000,00 per ogni sinistro (con l'intesa che - per ogni anno assicurativo - la Società' non risponderà' oltre all'importo di Euro 60.000,00 indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati e delle cause che li hanno determinati), in luogo dell'Assicurato ed alle condizioni che seguono, l'onere relativo ad ogni spesa per assistenza giudiziale - in ogni stato e grado avanti qualsiasi sede ed Autorità' - nonché' extragiudiziale, peritale ed investigativa per la tutela degli interessi dell'Assicurato da pretese di terzi in conseguenza di un fatto involontario inerente all'attività' dichiarata in polizza, dal quale traggano origine richieste di risarcimento da parte di terzi e dipendenti che diano luogo a vertenze per:

- sinistri coperti nella polizza, per i quali sia cessato l'interesse della Società' alla gestione della vertenza;
- eventi non coperti nella polizza in quanto espressamente esclusi dall'art. 2, nonché' dall'art. 3 lettere c), d), e), f), g), h), l) ed m);
- sinistri rientranti in franchigia di polizza o per i quali i massimali di garanzia sono insufficienti.

Art. 2 - Validità' della garanzia

La garanzia vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto, purché denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Art.3 - Gestione del sinistro - libera scelta del legale e del perito

La Società' si impegna a svolgere ogni attività' idonea a realizzare una bonaria definizione della vertenza.

Qualora non sia stato possibile pervenire alla definizione della vertenza, l'Assicurato potrà' indicare alla Società', per la ulteriore tutela dei suoi interessi, il nominativo di un legale di fiducia scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti.

L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà' conferito dalla Società' e l'Assicurato rilascerà' al suddetto legale la necessaria procura. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente e del perito.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società' sulla possibilità' di esito favorevole del giudizio o del ricorso al

giudice superiore, la decisione verra' demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui e' assegnata la polizza.

La Societa' avvertira' l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale, del consulente e del perito, nonche' del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale.

Presentata alla Societa' la denuncia di sinistro, l'Assicurato non potra' dare corso ad azioni ne' raggiungere accordi od addivenire alla definizione di vertenze, senza il preventivo benestare della Societa', pena il rimborso delle spese, competenze ed onorari sostenuti dalla Societa'.

Art. 4 - Liquidazione dei danni e delle spese

Nei casi di ottenuta liquidazione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sara' di esclusiva pertinenza della Societa' che le ha sostenute, anche in via di surroga di cui all'art. 1916 Codice Civile.

In caso di condanna, soccombenza o di transazione che comporti oneri, tutte le spese legali e peritali, comprese quelle liquidate in favore dell'altra parte, saranno ad esclusivo carico della Societa', ad esaurimento di quanto eventualmente a carico di altro assicuratore.

Rimarranno, invece, a carico dell'Assicurato le pene pecuniarie inflitte dal Giudice, le multe ed ammende, le spese di amministrazione e di giustizia penale, tutti gli oneri fiscali nonche' le spese per la registrazione di sentenze.

Art. 5 - Documenti per la prestazione della garanzia ed oneri fiscali

L'Assicurato e' tenuto a fornire alla Societa' tutti gli atti e documenti occorrenti ed a regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali, di bollo e di registro, nonche' ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso od alla fine della vertenza.

Art. 6 - Premio

Il premio per l'estensione di garanzia in termini e' pari a Euro 135,03 oltre all' imposta.

26) RAPINE e/o ATTENTATI

La garanzia si intende operante anche nel caso in cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura sindacale.

27) ESTENSIONI DIVERSE

La garanzia e' altresì efficace per la responsabilita' civile imputabile all'Assicurato in conseguenza di:

- operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
- operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorche' fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato;
- esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto;
- proprieta' ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio.

28) CLAUSOLA DI PRECISAZIONE

A complemento di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.

Lo spazio che segue nella presente pagina è lasciato intenzionalmente bianco.

COASSICURAZIONE E DELEGA

ASSICURATO CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'

APPENDICE N. 00

RATA ALLA FIRMA

SOCIETA'	Codice	AGENZIA	quota	capitale assicurato	premio netto	accessorio	imposta	TOTALE	depos. cauzion. fluttuante
ASS.NI GENERALI	63P	PESARO	85,00	0,00	1.302,10	260,48	346,89	1.909,47	0,00
CATTOLICA AZIENDE	6KE	SANT'ANGELO I	15,00	0,00	337,56	67,53	89,94	495,03	0,00
TOTALE			100,00	0,00	1.639,66	328,01	436,83	2.404,50	0,00

RATA AVVENIRE DAL 15/01/2007

SOCIETA'	Codice	AGENZIA	quota	capitale assicurato	premio netto	accessorio	imposta	TOTALE	depos. cauzion. fluttuante
ASS.NI GENERALI	63P	PESARO	85,00	0,00	1.912,77	382,64	509,59	2.805,00	0,00
CATTOLICA AZIENDE	6KE	SANT'ANGELO I	15,00	0,00	337,55	67,53	89,92	495,00	0,00
TOTALE			100,00	0,00	2.250,32	450,17	599,51	3.300,00	0,00

“L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite delle Assicurazioni Generali S.p.A. all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare in nome e per conto delle Coassicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, etc.).

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo”.

Assicurazioni Generali S.p.A.



COASSICURAZIONE E DELEGA

ASSICURATO CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'

APPENDICE N. 00

RATA ALLA FIRMA

SOCIETA'	Codice	AGENZIA	quota	capitale assicurato	premio netto	accessorio	imposta	TOTALE	depos. cauzion. fluttuante
ASS.NI GENERALI	63P	PESARO	85,00	0,00	1.302,10	260,48	346,89	1.909,47	0,00
CATTOLICA AZIENDE	6KE	SANT'ANGELO I	15,00	0,00	337,56	67,53	89,94	495,03	0,00
TOTALE			100,00	0,00	1.639,66	328,01	436,83	2.404,50	0,00

RATA AVVENIRE DAL 15/01/2007

SOCIETA'	Codice	AGENZIA	quota	capitale assicurato	premio netto	accessorio	imposta	TOTALE	depos. cauzion. fluttuante
ASS.NI GENERALI	63P	PESARO	85,00	0,00	1.912,77	382,64	509,59	2.805,00	0,00
CATTOLICA AZIENDE	6KE	SANT'ANGELO I	15,00	0,00	337,55	67,53	89,92	495,00	0,00
TOTALE			100,00	0,00	2.250,32	450,17	599,51	3.300,00	0,00

“L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite delle Assicurazioni Generali S.p.A. all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare in nome e per conto delle Coassicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, etc).

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo”.

Assicurazioni Generali S.p.A.



DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO CONTRAENTE

Assicurazioni di responsabilità civile per lo stesso rischio della presente polizza, in corso o già annullate e motivi dell'annullamento:

NESSUNA

L'Assicurazione è regolata dalle condizioni e dalle definizioni contenute negli allegati modelli richiamati nel frontespizio di polizza, che formano parte integrante del presente contratto e che l'Assicurato Contraente dichiara di conoscere, accettare e aver ricevuto.

Il presente contratto si compone di n° 14 pagine.

Assicurazioni Generali S.p.A.

L'Assicurato Contraente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto l'Informativa al Contraente di cui all'art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n° 175.

L'Assicurato Contraente

[Handwritten signature]

Ai sensi dell'Art. 1341 C.C. secondo comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nell'allegato modello R60 ed. 07/03 e che l'Assicurato dichiara di conoscere, accettare e di aver ricevuto:

- Art. 7 (tacito rinnovo del contratto);
- Art. 8 (recesso del contratto in caso di sinistro);
- Art. 9 (recesso per aumento del livello generale dei prezzi);
- Art. 10 (recesso anche parziale in caso di variazione del rischio);
- Art. 11 (assicurazioni complementari: facoltà di recesso);
- Art. 12 (regolazione del premio: sospensione dell'Assicurazione per inadempimento degli obblighi relativi);
- Art. 16 (deroga alla competenza territoriale).

L'Assicurato Contraente

[Handwritten signature]

DICHIARAZIONI DI PERFEZIONAMENTO

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro 109,42 è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore 12:30 in PIAZZA il 16/2/06.

SCARICO C.P. 779009

Agente od esattore

[Handwritten signature]



GENERALI
Assicurazioni Generali

SICUREZZA. SEMPRE E OVUNQUE.

Direzione per l'Italia - Mogliano Veneto, via Marocchesa 14 - cap 31021 - Tel. 0415 492 111 - Fax 041 942 909 - www.generali.it - E-mail: info@generali.it



Società costituita nel 1831 a Trieste - capitale sociale € 1.276.047.233,00 interamente versato - Sede Legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2
C.F., P. IVA e Reg. Impr. Trieste: 00079760328 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del RDL 29 aprile 1923 n. 966



Direzione per l'Italia

ESEMPLARE PER L'AGENZIA

APPENDICE ACPRY01

A POLIZZA N. 260864416

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che La nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari ⁽¹⁾, al fine di fornire i servizi ⁽²⁾ da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti ⁽³⁾, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa ⁽⁴⁾.

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge ⁽⁵⁾ - non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ⁽⁶⁾.

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Privacy di Gruppo.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio (Servizio Privacy di Gruppo - Assicurazioni Generali S.p.A. - Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto - TV, tel. 041.549.2599 fax 041.549.2235). Il sito www.generali.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data 16/02/06

Nome e cognome o denominazione sociale

Firma del Contraente (e di altri interessati)

NOTE

- (1) L'art. 4, co.1, lett. d) del D.Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9).
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. Ufficio Italiano Cambi, Banca Dati ISVAP, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione). Per quanto qui non indicato, tali distinti Titolari forniranno una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi effettuato.
- (5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio, o la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
- (6) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.





GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Esemplare per la Direzione

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 001

AGENZIA DI PESARO

COD. 155 00

POLIZZA N. 260864416

MODELLO R60

CONTRAENTE CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'

DATA EMISSIONE 04/11/2009

APPENDICE 1

A titolo esemplificativo e non limitativo, con la presente appendice si prende e si da' atto che, dal 01.11.2009 al 31.05.2010, la copertura prestata con la presente polizza viene estesa alla responsabilita' civile derivante alla contraente dall' uso, a scopo didattico, di aule scolastiche dell' Istituto F. Mengaroni di Pesaro date in comodato d' uso, nulla escluso e/o eccettuato.

Si prende e si da' atto, inoltre, che viene ricompreso in garanzia il rischio furto di materiali inerenti l' attivita' dichiarata, di proprieta' dell' Istituto medesimo, sino a concorrenza di euro 1.000,00.

Fermo il resto.

Assicurazioni Generali S.p.A.

Contraente/Assicurato

- C.I.S. -
Centro Italiano di Solidarieta' di Pesaro





GENERALI

Assicurazioni Generali S.p.A.

Pesaro.

COPIA DA RESTITUIRE A GENERALI

Esemplare per l'Agenzia

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 002

AGENZIA DI PESARO

COD. 155 00

POLIZZA N. 260864416

MODELLO R60

CONTRAENTE CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'

DATA EMISSIONE 22/03/2011

APPENDICE 2

A parziale modifica ed integrazione di quanto indicato al punto 17) della clausola 2) Precisazioni, la presente polizza esplica altresì efficacia anche per conto e nell'interesse della struttura denominata "CASA MARCELLINA" alle condizioni tutte previste in atti.

Di tale circostanza si terra' conto in sede di regolazione annuale del premio.

Fermo il resto.

Assicurazioni Generali S.p.A.

Contraente/Assicurato

- Ce.I.S. -

Centro Italiano di Solidarietà S.p.A.



